

AGEVOLAZIONI

Super ammortamento per impianti fotovoltaici ed eolici

di Raffaele Pellino

Gli **impianti fotovoltaici ed eolici** possono beneficiare del **super ammortamento solo sulle componenti impiantistiche**. L'agevolazione è esclusa, invece, per la **componente immobiliare** (ad esempio i pannelli fotovoltaici integrati nella struttura e costituenti copertura o pareti di costruzioni), nonché per le **torri di sostegno** degli aerogeneratori delle centrali eoliche. Alle componenti impiantistiche delle centrali fotovoltaiche ed eoliche risulterà applicabile l'aliquota di **ammortamento** nella misura del **9%**.

Questo è quanto chiarito dalla [circolare AdE 4/E/2017](#) in merito al trattamento fiscale dei costi sostenuti per le centrali fotovoltaiche ed eoliche.

Si ricorda che la norma sul *super ammortamento* consente di dedurre, ai fini delle imposte sui redditi, ammortamenti pari al costo di acquisizione del bene aumentato del 40%, **escludendo dall'ambito applicativo dell'agevolazione gli investimenti in beni materiali strumentali** per i quali il D.M. 31 dicembre 1988 stabilisce **coefficienti di ammortamento inferiori al 6,5%**.

Sono, quindi, chiaramente inammissibili all'agevolazione i costi sostenuti per le centrali fotovoltaiche ed eoliche relativi alla **componente immobiliare** (voce "Fabbricati") in quanto soggetti ad un coefficiente di ammortamento pari al 4% (inferiore appunto al 6,5%).

Relativamente, invece, alla "componente mobile" degli impianti fotovoltaici occorre analizzare diversi interventi di prassi che si sono succeduti nel tempo.

In primo luogo, va evidenziato che la [circolare AdE 36/E/2013](#) ha attribuito il **coefficiente di ammortamento del 9%** ai soli impianti qualificabili come "**beni mobili**" in quanto equiparabili alle centrali termoelettriche, mentre ha attribuito il **coefficiente del 4%**, previsto per i fabbricati destinati all'industria, **agli impianti qualificabili come "beni immobili"**. La stessa circolare ha affermato che dette soluzioni sono applicabili, per quanto compatibili, anche agli investimenti nell'eolico.

Successivamente, con la L. 208/2015 è stata introdotta la norma concernente i c.d. **imbullonati** secondo cui "a decorrere dal 1º gennaio 2016, la **determinazione della rendita catastale** degli immobili a destinazione speciale e particolare, censibili nelle categorie catastali dei gruppi D ed E, è **effettuata, tramite stima diretta, tenendo conto del suolo e delle costruzioni**, nonché degli elementi ad essi strutturalmente connessi che ne accrescono la qualità e l'utilità, nei limiti dell'ordinario apprezzamento. **Sono esclusi dalla stessa stima direta macchinari, congegni, attrezzature ed altri impianti, funzionali allo specifico processo produttivo**".

In seguito a tale disposizione è stato chiarito che:

- con [circolare AdE 2/E/2016](#), non sono più oggetto di stima catastale i pannelli fotovoltaici (ad eccezione di quelli integrati nella struttura e costituenti copertura o pareti di costruzioni) e gli aerogeneratori (rotori e navicelle);
- con [circolare AdE 27/E/2016](#), per gli impianti fotovoltaici dichiarati autonomamente in catasto, vanno considerate, tra le componenti “immobiliari” oggetto di stima per gli impianti a terra: il suolo, gli eventuali locali tecnici che ospitano i sistemi di controllo e trasformazione e le sistemazioni varie (eventuali recinzioni, platee di fondazione, viabilità, ecc.) posti all'interno dell'unità immobiliare.

In merito alla trattazione catastale delle **torri di sostegno degli aerogeneratori delle centrali eoliche** la citata [circolare AdE 27/E/2016](#) ha poi chiarito che le caratteristiche tipologico-costruttive di tali strutture, nelle quali è possibile riconoscere i caratteri della solidità, della stabilità, della consistenza volumetrica, nonché della immobilizzazione al suolo, portano ad **annoverare le stesse tra le “costruzioni”** e, come tali, quindi, da includere nella **stima diretta** finalizzata alla determinazione della rendita catastale della centrale eolica.

In tal caso, vanno considerate tra le **componenti immobiliari oggetto di stima catastale**: *“il suolo, le torri con le relative fondazioni, gli eventuali locali tecnici che ospitano i sistemi di controllo e trasformazione e le sistemazioni varie, quali recinzioni, viabilità, ecc., posti all'interno del perimetro dell'unità immobiliare, mentre gli elementi di natura impiantistica sono esclusi da detta stima”*.

Ciò detto, tenuto conto delle disposizioni in materia di “imbullonati”, la [circolare 4/E/2017](#) ha precisato che le **componenti impiantistiche, escluse dalla determinazione della rendita catastale** degli immobili ospitanti le centrali fotovoltaiche/eoliche, **non possono essere considerate “beni immobili”** nel senso inteso dalla [circolare AdE 36/E/2013](#) ai fini della determinazione dell'aliquota di ammortamento.

Di conseguenza – precisa l'Agenzia - ai costi relativi:

- alla **componente immobiliare** delle centrali fotovoltaiche ed eoliche risulterà applicabile l'**aliquota di ammortamento fiscale del 4%**, prevista dalla [circolare AdE 36/E/2013](#) per i beni immobili;
- alla **componente impiantistica** delle centrali fotovoltaiche ed eoliche risulterà applicabile l'**aliquota di ammortamento fiscale del 9%** prevista dalla [circolare AdE 36/E/2013](#) per i beni mobili.

I contribuenti **potranno** quindi **fruire del super ammortamento**, qualora ve ne siano i presupposti, **solo sulle componenti impiantistiche delle centrali fotovoltaiche ed eoliche** in quanto tali componenti **non rientrano** nelle esclusioni previste dall'**articolo 1, comma 93, della legge di Stabilità 2016** (investimenti in fabbricati e costruzioni o in beni materiali strumentali che hanno coefficienti di ammortamento inferiori al 6,5%).

OneDay Master

LA DETERMINAZIONE DEL BENEFICIO FISCALE DA PATENT BOX

[Scopri le sedi in programmazione >](#)